



Le Parti convengono quanto segue relativamente alla vertenza contrattuale in corso:

## RELAZIONI INDUSTRIALI E SINDACALI

- Le Parti - nel condividere l'esigenza di fornire risposte tempestive all'evoluzione del mercato, in relazione all'elevato livello di competitività, perseguendo modelli improntati alla valorizzazione della risorsa lavoro - individuano, nel rafforzamento del modello di relazioni industriali e sindacali, la risposta all'esigenza di migliorare la gestione dei processi di governo del sistema aziendale.
- Le Parti assumono quale obiettivo condiviso la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità ed il positivo coinvolgimento delle risorse umane.
- E' fortemente condivisa l'importanza di un migliore e propositivo coinvolgimento dei livelli aziendali di rappresentanza sindacale coadiuvate ed assistite dai livelli competenti delle OO.SS. sottoscrittenti la presente intesa.

## COMPETITIVITA'

In attuazione di quanto dichiarato nel precedente paragrafo, Le Parti ritengono ineludibile avviare una fase di profonda discontinuità nei processi produttivi, con particolare riferimento all'esigenza competitiva, alla qualità del lavoro, all'acquisizione di quote di mercato e volumi di produzione che, se recuperati, contribuirebbero a quel rilancio industriale non più rinviabile.

Questa nuova fase deve essere quindi incentrata sul rilancio industriale e sul miglioramento della produzione.

A tal fine le Parti si impegnano, con i livelli preposti, ad un confronto in sede aziendale su tutti i temi dell'organizzazione del lavoro e dei processi organizzativi aziendali che determini le condizioni necessarie al rilancio ed allo sviluppo delle attività di impresa. Il suddetto confronto sarà incentrato su specifici progetti di efficientamento, dell'organizzazione del lavoro, di mobilità e polivalenza e sulla ridefinizione delle relative figure professionali; entro il 15 maggio p.v. vi sarà un primo momento di verifica con le OO.SS. sottoscrittenti la presente intesa al fine di facilitare una positiva definizione del confronto medesimo entro il 15 giugno 2007.

Il raggiungimento di tali intese potrà consentire anche una conseguente valorizzazione del fattore lavoro e l'eventuale introduzione di sistemi di apprezzamento degli incrementi produttivi realizzati.

## MERCATO DEL LAVORO

- Le Parti si impegnano ad aprire un tavolo tecnico di confronto sulla parte normativa al fine di armonizzare le norme sul mercato del lavoro già contenute nei contratti collettivi del settore; a tal fine viene costituita dal 7 maggio p.v. una

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Maurizi' and 'M. S.']*

commissione tecnica che avrà l'obiettivo di concludere i lavori entro il 30 luglio 2007.

## PARTE ECONOMICA 2006-2007

- Tutte le Società si impegnano ad erogare - a tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza alla data di sottoscrizione della presente intesa ed ai periodi di liquidazione di seguito convenuti - un importo economico compensativo del mancato rinnovo della parte economica dei contratti collettivi di lavoro pari a 1.430,00 euro lordi.  
Tale trattamento economico sarà corrisposto, sotto forma di *una tantum*, in due *tranches* secondo le seguenti modalità:  
euro 1.000,00 lordi, afferenti l'anno 2006, con le competenze del mese di maggio p.v.;  
euro 430,00 lordi, afferenti l'anno 2007, con le competenze del mese di ottobre p.v.
- Le Parti, nel riconoscere che con tale erogazione economica viene completamente definita la parte economica dei contratti collettivi di lavoro applicati alle diverse società fino a tutto il 31 dicembre 2007, riconoscono altresì che i valori economici sopra pattuiti vanno intesi in senso omnicomprensivo e pertanto gli stessi non avranno alcuna incidenza, ai sensi del D.L. n. 318 del 16 giugno 1996 convertito nella legge 29 luglio 1996 n. 402, su tutti gli istituti contrattuali o di legge diretti o indiretti, di alcun genere. Inoltre, le somme riconosciute a titolo di *una tantum* con la presente intesa sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
- Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2006 l'importo *una tantum*, relativo all'anno 2006, verrà erogato pro quota in relazione al servizio prestato in detto periodo. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
- Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° gennaio 2007 ed il 1° luglio 2007 l'importo *una tantum*, relativo all'anno 2007, verrà erogato pro quota in relazione al servizio prestato in detto periodo. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
- Per il personale assunto successivamente alla data del 1° luglio 2007 non si darà luogo alla corresponsione dell'importo *una tantum* relativo all'anno 2007.

*Princip*

*[Signature]*



Per quanto riguarda i lavoratori di terra di Alitalia Express, fermo restando quanto stabilito nel protocollo d'intesa del 20 aprile 2007 la determinazione dell'importo dell'una tantum dovrà tenere conto degli anticipi erogati in accordo al Protocollo d'intesa del luglio 1993.

\*\*\*\*\*

### DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le disposizioni del presente Protocollo di Intesa sono correlative ed inscindibili tra loro.

Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, restano ferme le condizioni, anche di fatto, di miglior favore previste per i lavoratori attualmente in servizio.

Le Parti, infine, ritengono necessario, in considerazione dei diversi assetti organizzativi-industriali, procedere in tempi brevi e comunque entro il corrente anno, alla ridefinizione complessiva della materia dei diritti sindacali relativamente al personale di terra.

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti si danno atto di aver definito le previsioni di cui alla vigenza contrattuale 2004 - 2007, la cui scadenza è confermata al 31 dicembre 2007.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Vertical handwritten notes on the left margin, including "10/10/07" and other illegible scribbles.*

ALITALIA *[Signature]*  
ALITALIA SERVIZI *[Signature]*

*[Signature]*

Allegati c.s.

*[Signatures]*

FILIT CGIL *[Signature]*  
FIT CISL *[Signature]*  
ULTRASPORTI *[Signature]*  
UGL TRASPORTI *[Signature]*  
SdL T.A. *[Signature]*  
*[Signature]*

ALLEGATO 1

*Handwritten signature*

STIPENDIO BASE

L I V E L L O	PARAMETRI	*MINIMI DAL 1 LUGLIO 2007	MINIMI DAL 1 DICEMBRE 2007
1s	270	1.178,03	1.289,36
1	245	1.068,90	1.169,97
2a	224	977,33	1.069,70
2b	210	916,28	1.002,84
3	195	850,65	931,21
4	176	767,97	840,47
5	166	724,22	792,72
6	156	680,73	744,97
7	140	610,77	668,56
8	126	549,72	601,70
9	100	436,26	477,54

\* Il tabellare luglio 2007 recepisce il 50% dell'incremento recepito nella tabella a regime


*Handwritten signature*

A: ALITALIA  
ALITALIA SERVIZI

Le OO.SS. firmatarie con riserva rimettono la presente intesa al referendum dei lavoratori interessati.

Le OO.SS. quindi comunicheranno lo scioglimento della riserva stessa in occasione dell'avvenuta approvazione referendaria.

FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI UGL TA SdL TA



Roma, 20 aprile 2007